STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE "Eurocloud Italia"

Art. 1 – Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, ai sensi della L. n. 383 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), della L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008, (T.U. delle Leggi Regionali in materia di Volontariato, Cooperazione Sociale, Associazionismo e Società di Mutuo Soccorso) e delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"**Eurocloud Italia**",

con sede legale in **Torino, via Bogino 9**.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, fermi gli obblighi di comunicazione a cui l'Associazione è tenuta in virtù di disposizioni normative. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Oggetto associativo – Finalità ed attività

L'Associazione persegue finalità di utilità sociale, non ha scopo di lucro e garantisce il rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza di diritti, libertà e dignità degli associati, di pari opportunità tra uomini e donne; assicura, inoltre, l'effettiva partecipazione degli aderenti a tutte le attività associative, l'uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità di adesione. L'Associazione persegue i principi di sostenibilità indicati nel manifesto dal titolo: "Sostenibilità: le Condizioni di Sistema" (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- evangelizzare il Cloud Computing sia in termini di **business** che **tecnologici**;

- favorire la creazione di un **ecosistema** tra le realtà italiane (e le realtà straniere);

- favorire la **diffusione del paradigma del Cloud Computing** per realizzare soluzioni infrastrutturali e applicative costituite da servizi standardizzati progettati per essere interscambiati e riutilizzati agevolmente;

- favorire **sinergie di business** tramite il Cloud Computing;

- favorire l'**integrazione** dei propri membri nel **mercato unico** europeo;

- favorire l'innovazione del modello «**As You Go**» ed essere un punto di riferimento per modelli innovativi di business che migliorano l'efficienza e l'agilità aziendale;

- identificare nuove **opportunità di business**;

- favorire la nascita di **Startups**;

- rimanere **neutrale** nei confronti di vendor e player;

- riconoscersi come possibile ente qualificatore delle soluzioni come Cloud Compliant (**Cloud Service Broker**)

- fare uso di **bandi** e altro per sviluppare l'associazione stessa;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni normative citate all'art. 1.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione ha facoltà, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo a propri associati ed a terzi.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione può compiere tutte le attività immobiliari, mobiliari e finanziarie strumentali al conseguimento del proprio socpo, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 3 - Criteri di ammissione

Possono presentare domanda di adesione all'associazione tutte le persone fisiche ed enti privati o pubblici che ne condividano i principi ispiratori ed i fini istituzionali ed intendano impegnarsi a perseguirli. Il Consiglio Direttivo può nominare quali soci onorari coloro (persone fisiche o giuridiche) i quali abbiano fornito un particolare contributo morale o materiale alla vita dell'associazione.

La richiesta di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo, che delibera nel corso della prima riunione utile. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile.

La richiesta di ammissione a socio sottintende la piena conoscenza ed implica l'incondizionata accettazione del presente Statuto.

Art. 4 – Obblighi e diritti e degli associati

Sono definite tre classi di soci:

1- soci individuali (solo per persone fisiche)
2- soci ordinari (persone fisiche, enti privati o pubblici)
3- soci sostenitori (persone fisiche, enti privati o pubblici)

Viene attribuita la la qualifica di «soci fondatori» ai soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci individuali hanno diritto a partecipare all'assemblea e sottoporre quesiti e proposte ma non hanno diritto di voto.

I soci ordinari e i soci sostenitori hanno diritto a partecipare all'assemblea, sottoporre questiti e proposte con pieno diritto di voto.

I soci fondatori hanno pieni diritti incluso il diritto di voto indipendentemente dalla categoria scelta per aderire all'associazione.

I soci, appartenenti a tutte le categorie di cui sopra, sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni ed i provvedimenti adottati dagli organi associativi;
- versare le quote associative secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- tenere un comportamento conforme a finalità e principi associativi.

I soci hanno diritto di esser convocati e votare, direttamente o per delega, alle Assemblee. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio:

- non può essere titolare di più di numero 1 delega scritta, valevole per la singola assemblea;
- gode di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- ha diritto di conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali;
- ha diritto di partecipare a tutte le iniziative, le attività e le manifestazioni promosse dalla stessa;
- ha diritto di accedere ad atti e registri ed estrarne copia, a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- può comunicare il proprio recesso, senza oneri, con preavviso scritto di 15 giorni, indirizzato al Consiglio Direttivo;
- può proporre progetti ed iniziative all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

I singoli soci, a titolo di scelta personale, hanno facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto alle quote approvate dall'assemblea, salvo il rispetto del principio di parità di trattamento.

I soci non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative alla propria esclusione.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

i) estinzione del socio ente giuridico;
ii) recesso;
iii) decesso dell'associato persona fisica;
iv) esclusione, che può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per:

1) comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali o che danneggino l'Associazione;
2) inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti degli organi associativi;
3) mancato compimento dell'attività concordata senza giustificato motivo o preavviso;
4) morosità nel pagamento delle quote associative, protratta per sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito.

Il provvedimento di esclusione deve essere sinteticamente motivato e comunicato, tramite raccomandata a./r., all'interessato dal Consiglio Direttivo. Il socio che intende impugnare il provvedimento deve presentare ricorso all'assemblea oppure al Collegio di Garanzia, se eletto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione. Il ricorso, motivato e da comunicarsi tramite raccomandata a./r., deve pervenire presso la sede dell'Associazione entro quaranta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'interessato, della comunicazione del provvedimento di esclusione. Sul ricorso decide il Collegio di Garanti, se eletto, oppure, in caso contrario, l'assemblea nel corso della prima riunione utile. Il socio cessa di appartenere all'Associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né, in particolare, possono chiedere la restituzione di quote e contributi versati.

Art. 6 – Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- il Collegio di Garanzia, se nominato.

Possono inoltre essere nominati (anche nella medesima persona) un Segretario ed un Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono elettive. Delle cariche di Segretario e Tesoriere può anche essere titolare la stessa persona. Tutte le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi sia presso la sede associativa che altrove.

In caso di dimissioni o esclusione e per ogni altro motivo di cessazione dall'incarico, eventuali sostituzioni sono effettuate in base alla graduatoria dei non eletti e sottoposte all'approvazione dell'assemblea, che decide nel corso della prima riunione utile. I sostituti decadono con i componenti già in carica.

Qualora cessi dall'incarico, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti di un organo collegiale, dovranno essere indette nuove elezioni.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente, che ne cura altresì la convocazione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ed almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario, entro il 30 aprile. La convocazione è effettuata mediante avviso personale (via e-mail, con prova dell'avvenuta ricezione) contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda adunanza.

L'assemblea discute e delibera su:

- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, e, se ritenuto opportuno, del Collegio di Garanzia;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario e della relazione sull'attività svolta e programmata;
- determinazione dell'ammontare delle quote associative e relativi termini di pagamento;
- esclusione dei soci, ove non sia stato eletto il Collegio di Garanzia;
- approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- scioglimento, nomina del liquidatore o dei liquidatori e devoluzione del patrimonio;
- ogni altro argomento ad essa demandato per legge o a norma del presente statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in prima conovocazione, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono invece la presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, a' sensi dell'art. 21, comma 3 del Codice Civile.

L'assemblea è comunque convocata anche quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un quarto degli associati. In tali casi, l'assemblea dovrà tenersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 13 (tredici) membri, anche non soci.

L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente e ha facoltà di eleggere il Segretario e/o il Tesoriere.

Il Consiglio viene convocato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a cura del Presidente, mediante avviso personale (e-mail telefono con prova dell'avvenuta ricezione) contenente ordine del giorno, data, luogo e ora della convocazione. Nei casi di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche senza il rispetto del predetto termine.

Il Consiglio è convocato almeno 6 (sei) volte all'anno e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso, la riunione che potrà avvenire anche in teleconferenza, come da avviso di convocazione in tal senso dovrà tenersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza o, se in teleconferenza, con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede all'attuazione delle delibere assembleari ed agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria – eccettuati gli atti riservati all'assemblea dalla legge o dallo Statuto – per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, il Segretario e/o il Tesoriere;
- sottopone all'assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione sull'attività svolta e programmata;
- accoglie o respinge le domande di adesione;
- delibera, in prima istanza, in merito all'esclusione dei soci;
- istituisce gruppi, comitati, o sezioni di lavoro tra i soci o terzi;
- redige eventuali regolamenti interni e li propone all'assemblea;
- delibera su altre materie ad esso demandate a norma di legge o del presente statuto.

L'Associazione lavora prevalentemente per progetti ed attività, che vengono attivate con delibere del Consiglio Direttivo, il quale rimane organo competente per l'approvazione delle risorse economiche e l'assegnazione delle responsabilità di progetto. Sarà cura del Consiglio Direttivo pianificare le suddette azioni ed il loro concorso alle finalità associative. All'interno dei budget deliberati e secondo le responsabilità affidate al Consiglio Direttivo le singole linee di lavoro ricevono autonomia di azione e di spesa. Per tali compiti di coordinamento o operativi, il Consiglio Direttivo si avvale anche delle forze associative, cercando di assegnare a ciascuna attività almeno la supervisione o la referenza di un membro del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 9 – Presidente ed il Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica 3 (tre) anni. Può essere rieletto.

Il Presidente è rappresentante legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, secondo modalità e termini previsti dal presente Statuto.

In caso di necessità ed urgenza motivate, il Presidente compie i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli allo stesso Consiglio Direttivo, per la ratifica, nel corso della prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, terzi, pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario, se nominato:

- coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e Consiglio Direttivo;
- cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci, del Registro dei verbali dell'assemblea, del Registro dei verbali del Consiglio Direttivo e di atti, documenti e registri la cui tenuta non sia demandata al Tesoriere;
- assicura idonea pubblicità di atti, documenti e registri associativi, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Il Tesoriere, se nominato:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione;
- cura tenuta ed aggiornamento di atti, documenti e registri contabili;
- è dotato, in forza del presente statuto, dei seguenti poteri:

1 - ritirare dalle Poste, dalle Ferrovie e da qualunque ufficio di spedizione, pubblico o privato, lettere raccomandate ed assicurate, plichi, pacchi, anche contenenti valori, riscuotere vaglia postali e telegrafici, sottoscrivere ricevute e discarichi;

2 - incassare somme e quant'altro dovuto al consorzio da chiunque, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste, riscuotere buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare rilasciandone le corrispondenti quietanze;

3 - effettuare le seguenti operazioni con Banche, Casse, Casse di Risparmio, Casse dei depositi postali e qualsiasi Istituto di Credito e precisamente:

3.a disposizioni di pagamento di forniture e servizi, di premi di assicurazione, di imposte, tasse e concessioni, senza alcun limite di importo;

3.b girate di assegni, cambiali, vaglia cambiari e postali ed ogni altro documento allo sconto ed all'incasso, per l'accredito sui conti dell'associazione;

3.c emissione di tratte e ricevute bancarie sulla clientela e loro girata alle Banche per l'incasso o l'eventuale sconto;

3.c qualsiasi versamento a credito nei conti correnti dell'associazione senza alcun limite di importo;

3.d costituzione di depositi titoli a custodia od in amministrazione;

3.e apertura di conti correnti bancari presso qualunque istituto di credito, per conto dell'associazione stessa;

4 - predisporre, documentare, sottoscrivere e presentare tutte le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposte indirette ed imposte locali previste dalla vigente normativa;

5 - compiere e stipulare qualsivoglia atto strumentale all'espletamento dei poteri sopra conferiti;

6 - fare in genere, nel'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutto quanto, pur se qui non espressamente indicato, si renderà utile o necessario per il miglior espletamento del presente mandato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare al Tesoriere la redazione della bozza del rendiconto economico-finanziario.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea dei soci elegge, anche tra non soci, il Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

La carica ha durata di 3 (tre) anni. I titolari della carica sono rieleggibili; esercitano le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti ed in particolare: controllano, autonomamente o su richiesta dei soci, la gestione della cassa, di tutti i documenti e le registrazioni contabili; esaminano i rendiconti; danno conto dell'attività svolta annualmente all'assemblea, mediante relazione scritta. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 12 – Collegio di Garanzia

L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio di Garanzia costituito da tre componenti, rieleggibili, scelti anche tra non soci. La carica di Garante ha durata di 3 (tre) anni ed è incompatibile con quella di Consigliere e Revisore.

Qualora l'assemblea elegga il Collegio, ad esso deve essere devoluta ogni controversia tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione – ivi comprese le controversie relative all'esclusione – o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio giudica secondo equità e la sua decisione non è impugnabile presso altri organi associativi.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi dei soci;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività ed in generale utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette, né durante la vita dell'Associazione, né in sede di scioglimento, salve eventuali ipotesi di destinazione o distribuzione imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicemre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto relativo all'anno precedente deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea, in modo che i soci ed i Revisori dei Conti ne possano prendere visione.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, salva la diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le indicazioni dell'assemblea, che elegge altresì il liquidatore oppure più liquidatori.

Art. 16 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alle altre disposizioni vigenti in materia ed alle eventuali successive modificazioni.

Visto, per inserzione e deposito.

Torino, lì 24 febbraio 2010